

14

addottorasse in legge, ò Medicina, e filosofia, ò  
addottorato, non esaurisse la propria professione  
con tutta la decedenza di ciascuno delli, in infinito  
ne potrò essere, all' habilità primaria restituito, men-  
tre non pagasse, scudi ducento al' credere pro tempore,  
ò essendo credere, all' credità, q[ui] li mali spesi nello  
studio: da investirsi in stabili, in ogni, e ciascun  
caso, a più dell' credità, dalli M. Cred. Sctarii pro tem-  
pore. Se uenisse impedito agli scolari ò credi, il  
portarsi allo studio, ò l' addottorarsi, q[uod] o[mn]i[us] di guera,  
ò di peste, e non q[uod] alba, quantunque urgentissima  
causa, uole il sig. Sctario si differischi bandirai,  
ne tempi opportuni, et in tali accidenti, si potranno  
obeyfudare li termini dell' età, e del tempo pres-  
criti all' addottorato, et il danaro, che si comulerà in  
tanto, col deposito, uole si rimetta in stabili, et uis-  
chi all' credità. L' caso, che li scolari differissero, q[uod]  
lo spatio di due mesi, dalli predetti termini, professi  
ripetuante il principio de loro studi, di portarsi, a  
qualche delle predeterminate età, non più potranno  
godere del beneficio di questo istituto, q[uod] quest' anno,  
e iori haueranno irreminibilmente perduto, un anno di  
beneficio, et il danaro, che dovessero allo scolare ò scolari  
douerà rimettersi in stabili, et uire all' eredità, ecces-  
tuato il danaro di due mesi, che sempre si douerà  
agli M. Cred. Sctarii lascia q[uod] ragione può di legge, che finita la linea  
prima